

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE

N. 10 del 04-05-2020

| | |
|----------------|--|
| OGGETTO | OBBLIGO DI ACCESSO IN TUTTI GLI ESERCIZI COMMERCIALI E ESERCIZI PUBBLICI CON I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE, DI RISPETTO DEL DISTENZIAMENTO INTERPERSONALE DI UN METRO. |
|----------------|--|

IL SINDACO

IL SINDACO

F.to Sig. CHRISTIAN SIMONETTI

IL SINDACO

VISTO il D.P.C.M. del 26/04/2020, nel quale sono state adottate ulteriori misure per contenere il contagio sull'intero territorio nazionale;

VISTA l'O.P.G.R. – Regione Abruzzo- n. 50 del 30/04/2020;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, di propria iniziativa, ha provveduto ad acquistare e consegnare mascherine chirurgiche e di altro tipo ai singoli cittadini e ai nuclei familiari;

VISTO l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs 267/2000

VISTI gli articoli 50 e 54 del TUEL D.Lgs 267/2000;

VISTO l'articolo 32 della legge 833/1978 secondo cui "*Il Sindaco può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica*";

VISTO il vigente Statuto comunale,

ORDINA

A decorrere dal giorno 04/05/2020, fino a revoca di predetta ordinanza:

- 1) negli orari di apertura, degli esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, banche (sportello bancomat) e in ogni altro luogo chiuso in cui è previsto l'accesso generalizzato di persone, l'accesso è consentito solo indossando mascherine (DPI), in modo da limitare la contaminazione dell'ambiente e di rispettare la distanza interpersonale di un metro, evitando assembramenti tra persone;
- 2) i responsabili degli Uffici pubblici e i titolari o responsabili degli esercizi commerciali sono tenuti a richiedere, all'ingresso nei predetti locali, agli avventori e agli utenti di indossare i presidi di protezione individuale (mascherine) e in caso di rifiuto devono avvertire le Autorità di Polizia;
- 3) Le persone che, benché invitate ad indossare i presidi, non si adeguano senza giustificato motivo, saranno sanzionate con l'applicazione della sanzione amministrativa da 25 a 500 euro previste ai sensi dell'articolo 17 bis del Testo unico Enti locali di cui al D.Lgs 267/2000;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet <https://www.comunecolledimezzo.ch.it/> canali social del Comune di Colledimezzo;
- che copia della presente ordinanza sia trasmessa a:
 - Prefettura– Ufficio Territoriale del Governo di Chieti;
 - Comando Stazione Carabinieri di Bomba.

Il Sindaco

Christian Simonetti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE n. 27

Il sottoscritto messo dichiara di aver pubblicato in data odierna copia del presente atto all'Albo Pretorio On-line sul sito web istituzionale di questo ente, per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Colledimezzo li 04-05-2020

**IL
F.to**

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio Comunale "on line" in data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Data 04-05-2020

**IL
F.to**